



Delibera n° 1963

Estratto del processo verbale della seduta del
26 ottobre 2018

oggetto:

A.I.R. 2016/2018 MEDICI DI MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE ACCORDO "FUNZIONI E COMPITI DELL'UFFICIO DISTRETTUALE PER LA MEDICINA GENERALE".

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Dato atto che, in tale ambito, con DGR n.39 del 15 gennaio 2016 è stato approvato l'Accordo Integrativo Regionale 2016/2018 – di seguito A.I.R. – al fine di regolamentare per quanto di competenza della Regione i diversi istituti contrattuali dell'area riservata alla medicina generale convenzionata;

Atteso che, successivamente, in data 25.10.2016, le parti negoziali hanno provveduto all'integrazione dell'A.I.R. in questione il cui testo è stato pure oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale con delibera n.2249 del 24 novembre 2016;

Avuta lettura, in particolare, del paragrafo 3 "L'aggregazione funzionale territoriale (AFT)" - punto 3.5 rubricato "Il coordinatore" dell'A.I.R. in oggetto che demanda ad apposita regolamentazione condivisa tra la Regione e le OO.SS. la definizione delle funzioni, ruolo, modalità di accesso, incompatibilità, massimali richiesti e compenso per la funzione di coordinatore dell'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) nell'ambito dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale (d'ora in poi U.D.M.G.), la cui disciplina era precedentemente contenuta nell'accordo sottoscritto il 5.4.2005 e approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;

Accertato che, alla luce della previsione sopra richiamata, ed in attuazione delle disposizioni dell'art.20 "Organizzazione dell'assistenza medica primaria" della Legge Regionale n.17/2014, la Regione ed i rappresentanti sindacali per la medicina generale in data 6 aprile 2018 hanno sottoscritto il documento avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale";

Precisato che tale documento contiene la definizione delle regole per il completamento dell'avvio delle AFT ed, in particolare, la piena messa a regime dei coordinatori delle stesse;

Considerato che le parti interessate hanno ravvisato la necessità di operare una parziale revisione dell'articolato dell'accordo nell'ottica di apportare maggiore chiarezza nel percorso in itinere di adeguamento alla nuove forme organizzative territoriali previste dall'art.20 della L.R.17/2014, considerato l'obiettivo prioritario di portare a compimento la riorganizzazione dell'assistenza medica primaria assicurando, in particolare, la piena operatività dei nuovi U.D.M.G.;

Dato atto che, alla luce di tali valutazioni, è stato approntato e sottoscritto in data 18.10.2018 un nuovo documento avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto precisare in questa sede che:

- a. le regole di funzionamento allegate al presente atto sono parte integrante dell'A.I.R. 2016-2018 e si intendono tacitamente rinnovate, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza;
- b. dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – limitatamente al comma 4 – dell'Accordo Regionale sull'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (UCAD) approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;

Dato atto altresì che i compensi previsti dall'allegato documento non comportano maggiori oneri a carico della Regione e sono inclusi nei fondi aziendali per la medicina generale;

Acquisito in merito il parere favorevole del comitato permanente regionale di cui all'art.24 dell'ACN 23.3.2005 e s.m.i., al quale, tra le altre, afferisce la competenza in merito alla trattativa regionale di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, approvare il documento sottoscritto in data 18.10.2018 avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, e la cui esecutività decorre dalla data di adozione della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il documento sottoscritto in data 18.10.2018 avente ad oggetto "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di precisare che:
 - a) le regole di funzionamento allegate al presente atto sono parte integrante dell'A.I.R. 2016-2018 e si intendono tacitamente rinnovate, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza;
 - b) dalla data di adozione della presente deliberazione cessano di avere efficacia gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – limitatamente al comma 4 – dell'Accordo Regionale sull'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (UCAD) approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005;
3. di dare atto che i compensi previsti dal presente accordo non comportano maggiori oneri a carico della Regione e sono inclusi nei fondi aziendali per la medicina generale;
4. di stabilire che le Aziende per l'assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall'accordo in oggetto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
5. di stabilire, altresì, che il documento sub 1) è esecutivo dalla data di adozione della presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



"FUNZIONI E COMPITI DELL'UFFICIO DISTRETTUALE PER LA MEDICINA GENERALE"

Art.1

(Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale – U.D.M.G.)

1. L'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale è parte costitutiva dell'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (U.C.A.D.) di cui all'art.3-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992.
2. L'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale (di seguito denominato U.D.M.G.) è costituito:
 - a. dal Direttore del Distretto o suo delegato;
 - b. dai Medici di Medicina Generale aventi funzione di Coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (di seguito denominate A.F.T.) i quali sostituiscono i precedenti componenti elettivi;
 - c. dal Medico di Medicina Generale nominato Componente di Diritto dell'U.D.M.G..
3. Il MMG Componente di Diritto e i MMG Coordinatori di A.F.T. devono essere medici titolari di rapporto convenzionale e decadono dagli incarichi disciplinati dal presente Accordo al momento della cessazione o sospensione del rapporto convenzionale (per pensionamento, dimissione, trasferimento, ecc.).

Art.2

(Il Medico Coordinatore di A.F.T.)

1. Sono compiti da svolgersi annualmente da parte del MMG Coordinatore di A.F.T./Componente elettivo dell'U.D.M.G.:
 - a. organizzare le attività dell'A.F.T. di appartenenza, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, verificando le presenze e redigendo il verbale; la relativa documentazione viene inviata al Direttore del Distretto e al Componente di Diritto dell'U.D.M.G. nei modi e tempi previsti dagli Accordi Integrativi Aziendali (di seguito denominati A.I.A.);
 - b. monitorare l'andamento delle attività e dei risultati raggiunti dalla A.F.T. di competenza, secondo quanto stabilito dall'A.I.R. e dagli A.I.A. vigenti e relazionare annualmente al Direttore del Distretto in riferimento al raggiungimento dei relativi obiettivi;
 - c. collaborare con il Direttore del Distretto per la costituzione di una efficace ed efficiente "rete di relazione" con tutti i Medici di Medicina Generale dell'A.F.T. condividendo con questi ultimi il monitoraggio e l'analisi sull'utilizzo appropriato, efficace ed efficiente delle risorse;
 - d. individuare nonché attivare strategie di governo clinico quale la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità con l'obiettivo di favorire l'autovalutazione dei MMG attraverso "verifiche tra pari" (peer review) e "revisioni cliniche" (audit clinici) su problemi di salute rilevanti per la popolazione al fine di promuovere l'adesione a pratiche cliniche di provata efficacia ed appropriatezza;
 - e. collaborare con il Direttore del Distretto per la programmazione ed il monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito delle Cure Primarie secondo i principi della multi-professionalità e dell'interdipendenza fra i servizi e i professionisti di quest'area e per la promozione della continuità dell'assistenza e del rapporto tra Ospedale e Medicina Generale, nonché tra questa ultima e la specialistica ambulatoriale in relazione al rispetto di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi;

- f. coordinare l'attività di formazione sul campo prevista per le attività di A.F.T. promuovendo la partecipazione agli eventi dei singoli MMG componenti dell'A.F.T.;
 - g. collaborare, in seno all'U.D.M.G., all'analisi del fabbisogno formativo ed alla conseguente predisposizione del programma annuale;
 - h. collaborare alla promozione della qualità e della ricerca nelle cure primarie e concorrere, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Direttore di Distretto o suo delegato, alla valutazione di iniziative aziendali di promozione alla salute e di prevenzione;
 - i. partecipare, direttamente o delegando un MMG della A.F.T., alle riunioni tecniche multiprofessionali aziendali per l'elaborazione e l'aggiornamento dei percorsi previsti nell'ambito delle attività di medicina di iniziativa;
 - j. partecipare per quanto di competenza alla stesura dei PAT-PDZ;
 - k. favorire, anche tramite incontri con le A.F.T., il raggiungimento di almeno il 60% degli obiettivi di cui al punto 3 ed al punto 8 del vigente AIR 2016-2018, da parte dell'A.F.T. di appartenenza.
2. La documentazione relativa alle attività previste nel presente articolo viene inviata al Direttore del Distretto e al Componente di Diritto dell'U.D.M.G. nei modi e nei tempi previsti dagli A.I.A.

Art.3

(Il Medico Componente di Diritto dell'U.D.M.G.)

- 1. Sono compiti da svolgersi annualmente da parte del MMG Componente di Diritto dell'U.D.M.G.:
 - a. monitorare il corretto svolgimento delle specifiche attività dei Coordinatori di A.F.T. di cui all'art.2 del presente Accordo;
 - b. collaborare con il Direttore del Distretto al coordinamento generale delle attività delle A.F.T. e al monitoraggio delle stesse;
 - c. collaborare con il Direttore del Distretto per un'efficace ed efficiente rete di relazione con i MMG del Distretto;
 - d. condividere con i MMG l'analisi e il monitoraggio sull'uso appropriato delle risorse;
 - e. collaborare in seno all'U.D.M.G. all'analisi del fabbisogno formativo e alla conseguente predisposizione del programma annuale ed alla promozione della qualità e la ricerca nelle cure primarie;
 - f. concorrere a promuovere la continuità dell'assistenza ed il rapporto tra Ospedale e Medicina Generale;
 - g. concorrere alla valutazione della corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali, regionali e aziendali;
 - h. produrre una relazione annuale sull'andamento delle attività in seno all'organizzazione distrettuale dell'assistenza medica primaria, in particolare nelle A.F.T., MGI e nei CAP del Distretto di appartenenza avendo riguardo all'andamento delle attività e prestazioni programmate e della medicina d'iniziativa;
 - i. collaborare con i Coordinatori delle A.F.T. distrettuali per il raggiungimento di almeno il 65% degli obiettivi di cui al punto 3 ed al punto 8 del vigente AIR 2016-2018 da parte di almeno la metà delle AFT appartenenti al Distretto.

Art.4

(Formazione e coordinamento dei Medici componenti dell'U.D.M.G.)

1. I MMG Componenti di Diritto ed i MMG eletti quali Coordinatori di A.F.T. sono tenuti ad effettuare un apposito percorso formativo e di coordinamento regionale; l'assenza ingiustificata superiore ad un terzo delle sessioni annue del percorso comporta la decadenza dall'incarico.
2. Poiché i MMG coinvolti nel percorso di cui al comma 1 sono tenuti a garantire la continuità del servizio nei confronti dei propri assistiti per tutte le attività disciplinate dall'ACN, è stabilita l'erogazione di una somma forfettaria di € 200,00 + ENPAM per la presenza ad ognuna delle previste tre sedute di formazione/coordinamento, per un massimo di € 600,00 annui + ENPAM, previa presentazione all'Azienda di appartenenza di apposita dichiarazione - redatta sul modello allegato che forma parte integrante del presente accordo - contenente l'indicazione del nominativo del medico sostituto e delle giornate in cui è avvenuta la sostituzione.

Art.5

(Attività dell'U.D.M.G.)

1. L'Ufficio Distrettuale della Medicina Generale si riunisce di norma mensilmente secondo modalità concordate tra i Componenti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo.
2. Gli incontri sono preceduti da una convocazione formale da parte del Direttore del Distretto o suo delegato.
3. Ogni incontro viene verbalizzato e il relativo verbale viene trasmesso a tutti i MMG del Distretto di appartenenza a cura del Distretto.

Art.6


(Supporto logistico e informatico all'U.D.M.G.)

1. L'Azienda sanitaria assicura ai componenti dell'U.D.M.G. il supporto logistico ed informatico necessario per lo svolgimento delle attività previste.
2. Per quanto di competenza la Regione e l'Azienda sanitaria garantiscono inoltre il puntuale e costante flusso dei dati necessari allo svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta concordati.

Art.7

(Obiettivi ed indicatori per l'attività dell'U.D.M.G.)

1. Gli obiettivi ed i relativi indicatori da assegnare all'U.D.M.G. sono definiti sulla base della Programmazione aziendale e concordati in sede di Comitato Aziendale ex art.23 ACN; sono recepiti con atto formale del Direttore Generale.



Art.8

(Coordinatori A.F.T./Componenti elettivi dell'U.D.M.G. - Attribuzione incarico - Durata)

1. Il Medico Coordinatore di A.F.T. è individuato tra i MMG appartenenti alla stessa A.F.T., è eletto dai medesimi MMG e viene incaricato con atto formale del Direttore Generale.
2. Il Coordinatore di A.F.T. viene eletto nel corso della seduta ritualmente convocata e tale seduta elettiva deve prevedere la presenza di almeno il 50% + 1 dei MMG appartenenti alla medesima A.F.T. aventi diritto al voto.
3. I Coordinatori di A.F.T. eletti dai MMG di ciascuna A.F.T. coincidono con i componenti elettivi dell'U.D.M.G. del competente Distretto Sanitario.
4. Tali nomine elettive hanno durata triennale; al termine di tale periodo le A.F.T. procedono alla elezione del nuovo Coordinatore con le procedure previste nel presente articolo.
5. Il Coordinatore di A.F.T. può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta (50%+1) dei componenti della stessa A.F.T.
6. In caso di cessazione, decadenza e/o sfiducia prima della scadenza o di sospensione dall'incarico, il Direttore del Distretto procede per l'indizione di nuove elezioni per l'A.F.T. carente.

Art.9

(Componente di Diritto dell'U.D.M.G. - Attribuzione incarico - Durata)

1. Il Medico di Medicina Generale Componente di Diritto dell'U.D.M.G. è incaricato dal Direttore Generale su indicazione nominativa da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale; per i rinnovi successivi l'incarico viene attribuito prima della scadenza.
2. Il Componente di Diritto rimane in carica per tre anni rinnovabili a scadenza con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In deroga alla disciplina di cui al comma 2, i Componenti di Diritto dell'U.D.M.G. nominati nel corso del 2018, prima dell'approvazione del presente Accordo da parte della Giunta Regionale, restano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della delibera.
4. Le Aziende che non abbiano provveduto alla nomina nei termini di cui al comma 3 dovranno incaricare i nuovi Componenti di Diritto entro il 31.12.2018 ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2.

Art.10

(Remunerazione dei Medici di Medicina Generale componenti dell'U.D.M.G./U.C.A.D.)

1. Per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.3 del presente Accordo il MMG Componente di Diritto dell'U.D.M.G., è remunerato con l'importo di € 1.200,00 (Milleduecento) mensili più contributi ENPAM.
2. Per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente accordo, il compenso annuale - precedentemente previsto dall'accordo approvato con DGR 1007 del





6 Maggio 2005 per i componenti elettivi – da corrispondere ai MMG Coordinatori di A.F.T. dell'U.D.M.G. è modulato in rapporto al numero dei MMG componenti delle A.F.T. al 31 dicembre dell'anno precedente, come segue:

- i. fino a dieci componenti dell'AFT il compenso è pari a € 9.000,00 (Novemila) più contributi ENPAM;
 - ii. da undici a ventiquattro componenti dell'A.F.T. il compenso è pari a € 11.000,00 (Undicimila) più contributi ENPAM;
 - iii. dai venticinque componenti e oltre dell'A.F.T. il compenso è pari ad € 13.000,00 (Tredicimila) più contributi ENPAM.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposte con le seguenti modalità, fatto salvo quanto previsto al successivo art.12 comma 3 per l'anno 2018:
- a. Il 70% del totale viene liquidato in dodicesimi con cadenza mensile a titolo di quota fissa, in relazione al periodo di attività svolto;
 - b. Il 30% del totale viene liquidato annualmente in un'unica soluzione entro il 31 maggio dell'anno successivo, previa verifica:
 - I. da parte del Direttore del Distretto congiuntamente al Componente di Diritto qualora la valutazione abbia ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lett. k) del comma 1 dell'art.2 da parte dei Componenti eletti/Coordinatori di A.F.T.;
 - II. da parte del Direttore di Distretto qualora la valutazione abbia ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 del presente Accordo.
 - c. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un avvicendamento in seno all'U.D.M.G., la quota variabile del 30% viene corrisposta in relazione all'apporto individuale, sulla base della suddivisione effettuata dal Direttore del Distretto, se l'avvicendamento riguarda un Componente di Diritto, e dal Direttore di Distretto congiuntamente al Componente di Diritto, se l'avvicendamento riguarda un Coordinatore di A.F.T. In tale ultimo caso, qualora non vi sia concordanza di giudizio circa le valutazioni sul grado di conseguimento degli obiettivi e l'eventuale suddivisione delle quote variabili decide il Comitato aziendale ex art. 23 ACN.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 possono essere incrementati dai Direttori Generali, in funzione di obiettivi ed impegni specifici eventualmente previsti nei programmi aziendali.
5. Gli importi di cui sopra non comportano maggiori oneri a carico della Regione e sono inclusi nei fondi aziendali per la medicina generale.

Art.11

(Obiettivi anno 2018 – Coordinatori di A.F.T. e Componenti di Diritto)

1. Considerato che tutti i Coordinatori di A.F.T. eletti in base al presente Accordo devono contribuire al completamento della riorganizzazione dell'assistenza medica primaria entro il 31.12.2018, la quota del 30% di cui all'art.10 comma 3 lett. b. del presente Accordo è incrementata, per il solo anno 2018, dei seguenti importi:
 - € 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta) più contributi ENPAM se il numero dei MMG componenti l'AFT è pari o inferiore a 10;



- € 4.050,00 (quattromilacinquanta) più contributi ENPAM se il numero dei MMG componenti l'AFT è compreso tra 11 e 24;
 - € 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta) più contributi ENPAM se il numero dei MMG componenti l'A.F.T. è superiore a 24;
2. Considerato che tutti i Componenti di Diritto devono contribuire al completamento della riorganizzazione dell'assistenza medica primaria entro il 31.12.2018, la quota del 30% di cui all'art.10 comma 3 lett. b. del presente Accordo è incrementata, per il solo anno 2018, dell'importo di € 200,00 (duecento) più contributi ENPAM;
 3. I predetti importi saranno corrisposti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019, subordinatamente all'esito positivo della verifica - nel rispetto delle modalità previste dall'art. 10 comma 3 lett. b) - relativa al raggiungimento degli obiettivi sotto riportati

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI
Completamento riorganizzazione assistenza medica primaria	1. Garantire la piena operatività all'interno dei nuovi U.D.M.G. anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi e di audit	a) Avvenuta partecipazione ad eventi formativi e di audit documentati dai verbali e sottoscrizione foglio presenze. b) Relazione del Direttore del Distretto di competenza in merito alla piena operatività dei nuovi U.D.M.G. ed alla funzionalità a regime delle A.F.T.
	2. Costituire il tavolo di coordinamento degli UDMG entro il 31.12.2018	a) Svolgimento di almeno una riunione documentata da verbale e sottoscrizione del foglio presenze entro il 31.12.2018

Art.12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le presenti regole di funzionamento sono parte integrante dell'A.I.R. 2016-2018 e si intendono tacitamente rinnovate, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare entro tre mesi dalla scadenza.
2. Gli incarichi dei MMG disciplinati dal presente Accordo non si configurano quali attività orarie e, pertanto, gli stessi MMG non sono soggetti alla riduzione proporzionale del massimale di scelta previsto dall'ACN vigente.
3. Per l'anno 2018 quale anno di transizione verso la messa a regime del nuovo modello di assistenza medica primaria i compensi di cui all'art.10 sono corrisposti come segue:
 - a) Componenti di Diritto:
 - la quota fissa viene corrisposta con cadenza mensile in relazione alla durata dell'incarico;
 - la quota variabile - nell'importo fissato all'art.11 - viene corrisposta previa verifica positiva in relazione al grado di raggiungimento dell'obiettivo; qualora nel corso dell'anno si sia verificato un avvicendamento dei Componenti di Diritto in seno all'U.D.M.G. tale quota viene corrisposta - previa valutazione positiva - in relazione all'apporto individuale, sulla base della suddivisione effettuata dal Direttore del Distretto;

- b) Coordinatori di A.F.T. (nuovi eletti in base al presente accordo):
- la quota fissa viene corrisposta con cadenza mensile dalla data di nomina e in relazione al periodo di attività svolto;
 - la quota variabile - nell'importo fissato all'art.11 - viene corrisposta per intero previa valutazione positiva in relazione al grado di raggiungimento da parte del Direttore del Distretto congiuntamente al Componente di Diritto;
- c) Componenti elettivi (in carica fino alla nomina dei nuovi coordinatori di A.F.T.):
- la quota annua complessiva massima di € 10.000,00 prevista per i due componenti elettivi viene corrisposta previa valutazione positiva in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e all'apporto individuale di ciascuno dei componenti, sulla base della suddivisione effettuata dal Direttore del Distretto congiuntamente al Componente di Diritto;
4. Al fine di evitare duplicazione di benefici nel caso in cui il Componente elettivo assuma successivamente il ruolo di Coordinatore di A.F.T., la quota variabile di cui alla lettera b) e la quota annua prevista dalla lettera c) non sono cumulabili a fronte del medesimo obiettivo. In tale ipotesi spetta al Direttore del Distretto congiuntamente al Componente di Diritto la determinazione della quota da assegnare che, comunque, non può superare l'importo di € 5.000,00.
5. Dalla data di approvazione del presente Accordo da parte della Giunta Regionale cessano di avere efficacia gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – limitatamente al comma 4 – dell'Accordo Regionale sull'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (UCAD) approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005.
6. Nell'ambito dell'Ufficio di Coordinamento dell'Attività Distrettuale (UCAD) di cui all'art.1 dell'Accordo approvato con DGR n.1007 del 6.5.2005, i due rappresentanti dei Medici di Medicina Generale eletti tra quelli operanti nel Distretto di appartenenza sono sostituiti dai Coordinatori di AFT presenti nell'UDMG come previsto dall'art.1, comma 2 lett. b) del presente Accordo.

UDINE, 18 ottobre 2018


L'assessore alla salute, politiche sociali e disabilità

Regione Autonoma FVG
dott. Riccardo Riccardi



F.I.M.M.G. FVG

Dott. Dino Trento




S.N.A.M.I.

Dott. Stefano Vignando



Intesa Sindacale FVG

Dott. Pier Luigi Navarra



MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA SOSTITUZIONE

All'AAS/ASUI _____

Sua Sede

Il/La sottoscritto/a Dott/ssa _____

Medico di Medicina Generale C.R.M. _____

DICHIARA

di essere stato sostituito dal Dott/ssa _____

C.R.M. _____ (oppure) n. iscrizione _____ Ordine dei Medici
della Provincia di _____

nella/e seguente/i giornata/e:

in quanto assente per la partecipazione al percorso formativo e di coordinamento previsto dall'Accordo Regionale "Funzioni e compiti dell'Ufficio Distrettuale per la Medicina Generale".

Data e luogo _____

Timbro e firma